

# dossier

27 febbraio 2020

Disposizioni urgenti per  
l'istituzione del Ministero  
dell'istruzione e del Ministero  
dell'università e della ricerca

---

D.L. 1/2020 - A.C. 2407

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
I  
S  
L  
A  
T  
U  
R  
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) -  [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 202/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-3855 - [st\\_istituzioni@camera.it](mailto:st_istituzioni@camera.it) -  @CD\_istituzioni

Progetti di legge n. 255/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

*D20001b*

## INDICE

▪ Premessa.....	3
▪ Articoli 1, 3, comma 9, e 4, commi da 8 a 11 ( <i>Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e norme conseguenti</i> ).....	5
▪ Articolo 2, comma 1, capoversi "Art. 51" e "Art. 51-quater", e comma 2 ( <i>Ordinamento dei due Ministeri</i> ).....	7
▪ Articolo 2, comma 1, capoversi "Art. 49" e "Art. 50" e articolo 4, comma 10 ( <i>Istituzione del Ministero dell'istruzione e relative aree funzionali</i> ).....	9
▪ Articoli 2, comma 1, capoversi "Art. 51-bis" e "Art. 51-ter", e articolo 4, comma 10 ( <i>Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca e relative aree funzionali</i> ).....	18
▪ Articolo 2, comma 1-bis ( <i>Dotazione organica dell'ANVUR</i> ).....	23
▪ Articolo 3, comma 6, e articolo 4, commi 1-5 ( <i>Disposizioni finali e transitorie</i> ).....	26
▪ Articolo 4, commi 7, 7-bis e 12 ( <i>Disposizioni finali e transitorie in materia finanziaria e di controllo della regolarità amministrativo-contabile</i> ).....	30
▪ Articolo 3, comma 9-bis ( <i>Attività informatiche in favore del Ministero dell'istruzione</i> ).....	33
▪ Articolo 3, commi da 1 a 5, 7 e 9-ter e articolo 4, comma 6 ( <i>Organizzazione e personale dei nuovi Ministeri</i> ).....	35
▪ Articolo 3-bis ( <i>Funzione dirigenziale tecnica</i> ).....	42
▪ Articolo 3-ter, comma 1 ( <i>Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca</i> ).....	47
▪ Articolo 3-ter, comma 2 ( <i>Valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e abilitazione professionale</i> )...50	
▪ Articolo 3-quater ( <i>Interventi per le Istituzioni dell'Alta formazione, artistica, musicale e coreutica</i> ).....	52
▪ Articolo 5 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	56



## Premessa

### Breve storia dell'assetto del Ministero

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha subito negli ultimi trent'anni diversi interventi di divisione o riunificazione.

In epoca repubblicana, tra i Ministeri con portafoglio operava, inizialmente, solo il **Ministero della pubblica istruzione** (MPI). Successivamente, con D.P.R. 30 novembre 1962, è stato attribuito per la prima volta l'incarico di Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, fino all'entrata in vigore della [L. 168/1989](#), che ha istituito il **Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica** (MURST).

Nella XIII legislatura, in attuazione della delega contenuta nella L. 59/1997, l'art. 49 del **d.lgs. 300/1999** ha previsto l'**unificazione** dei due Ministeri nel **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca** (MIUR), divenuto operativo a partire dalla legislatura successiva, nel 2001.

La nuova **scissione** si è avuta nella XV legislatura ad opera del [D.L. 181/2006](#) (L. 233/2006) il cui art. 1, co. 7 e 8, ha previsto due distinti Ministeri, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca.

All'inizio della XVI legislatura, l'art. 1, co. 5, del [D.L. 85/2008](#) (L. 114/2008) ha invece **riaccorpato** le due Istituzioni in un'unica struttura ministeriale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), tenuto anche conto che l'art. 1, co. 376, della L. 244/2007 – poi modificato dall'art. 1, co. 1, della [L. 172/2009](#) e dall'art. 15, co. 3-*bis*, del [D.L. 195/2009](#) - aveva stabilito che il numero dei Ministeri fosse pari a 13 e il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, Vice ministri e Sottosegretari, non potesse essere superiore a 65.

Nella legislatura in corso, la XVIII, il MIUR è stato mantenuto fino al 9 gennaio 2020<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Il Consiglio dei ministri, nella [riunione n. 22 del 9 gennaio 2020](#), ha approvato il decreto-legge n. 1 del 2020 in titolo, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, che sostituiscono il previgente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il decreto-legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020. Il 10 gennaio 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto al Presidente della Repubblica la nomina dell'onorevole Lucia Azzolina a Ministro dell'istruzione, e del professor Gaetano Manfredi a Ministro dell'università e della ricerca, cessando, pertanto, dalla carica assunta *ad interim* di Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca a seguito delle dimissioni del

Nella **tabella** che segue si dà conto dei Ministri che si sono succeduti, a partire dalla prima unificazione applicata dalla XIV legislatura, al vertice del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nella versione unificata o separata).

<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>PRESIDENTE DEL CONSIGLIO</b>	<b>MINISTRI</b>
<i>D.lgs. 300/1999</i>	<i>XIV legislatura</i>	
<b>Ministero unificato (MIUR)</b>	II Berlusconi 11.6.2001 - 22.4.2005	Moratti
	III Berlusconi 23.4.2005 - 16.5.2006	Moratti
<i>D.L.181/2006</i>	<i>XV legislatura</i>	
<b>Ministero della pubblica istruzione (MPI)</b>	II Prodi 17.5.2006 - 6.5.2008	Fioroni
<b>Ministero dell'università e della ricerca (MUR)</b>		Mussi
<i>D.L. 85/2008</i>	<i>XVI legislatura</i>	
<b>Ministero unificato (MIUR)</b>	IV Berlusconi 7.5.2008 - 12.11.2011	Gelmini
	Monti 16.11.2011 - 21.12.2012	Profumo
<i>D.L. 85/2008</i>	<i>XVII legislatura</i>	
<b>Ministero unificato (MIUR)</b>	Letta 28.4.2013 - 14.2.2014	Carrozza
	Renzi 21.2.2014 - 7.12.2016	Giannini
	Gentiloni 12.12.2016 - 24.3.2018	Fedeli
<i>D.L. 85/2008 poi D.L. 1/2020</i>	<i>XVIII legislatura</i>	
<b>Ministero unificato (MIUR)</b>	I Conte 31.5.2018 - 20.8.2019	Bussetti
	II Conte 4.9.2019	Fioramonti
dal 10 gennaio 2020: <b>Ministero dell'istruzione (MI)</b>		Azzolina
dal 10 gennaio 2020: <b>Ministero dell'università e della ricerca (MUR)</b>		Manfredi

---

ministro Fioramonti. Subito dopo i nuovi Ministri hanno prestato giuramento nelle mani del Capo dello Stato e i relativi decreti di nomina sono nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020.

**Articoli 1, 3, comma 9, e 4, commi da 8 a 11**  
*(Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e norme conseguenti)*

L'**articolo 1, modificato dal Senato, gli articoli 3, comma 9, e 4, commi da 8 a 11 istituiscono due Ministeri**, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo le necessarie autorizzazioni di spesa, sostituendo le pregresse denominazioni, regolando la successione nei relativi rapporti attivi, passivi e processuali in essere e le funzioni congiunte. Viene anche rideterminato il numero totale dei Ministeri e sono abrogate le disposizioni non più coerenti con il nuovo assetto.

In dettaglio, l'**articolo 1, comma 1**, reca l'istituzione del **Ministero dell'istruzione** e del **Ministero dell'università e della ricerca**, sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

Il **comma 2** del medesimo **articolo 1** novella l'art. 2 del [d.lgs. 300/1999](#) modificando l'elenco dei 13 Ministeri, che diventano dunque 14 a seguito della separazione del MIUR (**lett. a**)).

Come tecnica legislativa, vengono sostituiti i numeri da 11 a 13 dell'elenco contenuto nell'art. 2, co. 1, del citato d.lgs. 300/1999.

Viene inoltre inserito un nuovo comma 4-*bis* all'art. 2 del d.lgs. 300/1999, in cui si precisa che il **numero dei Ministeri è 14**, e si conferma sia che il numero dei componenti del Governo, a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a 65, sia che la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 Cost. (**lett. b**)).

Tale ultima disposizione prevede che la Repubblica, ai fini dell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

In virtù del nuovo comma 4-*bis* dell'art. 2 del d.lgs. 300/1999, **l'articolo 4, comma 10, abroga<sup>2</sup>** l'art. 1, co. 346, della [L. 244/2007](#) che aveva fissato a 13 tale numero massimo.

In base all'**articolo 1, comma 3**, modificato dal Senato, per le finalità dello stesso **art. 1** è autorizzata la spesa di **2.261.000 euro nell'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021**, dei quali 327.500 euro

---

<sup>2</sup> Sulle ulteriori abrogazioni apportate dall'articolo 4, comma 10, si rinvia alle schede relative all'articolo 2, comma 1.

nel 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dal 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca, nonché l'ulteriore spesa di **132.000 euro per il 2020** e di **80.000 euro annui** a decorrere **dal 2021** che, in base alla relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, deriva da **maggiori oneri di funzionamento**<sup>3</sup>.

A sua volta, l'**articolo 4, commi 8 e 9**, dispone che le **nuove denominazioni** di “**Ministero dell'istruzione**” e “**Ministero dell'università e della ricerca**” sostituiscono, ad ogni effetto, la denominazione “Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”, con riguardo alle funzioni indicate, rispettivamente, dagli artt. 49 e 50, 51-*bis* e 51-*ter* del d.lgs. 300/1999, come modificati dall'art. 2 del decreto-legge (su cui si rimanda alle relative schede).

In base **all'articolo 4, comma 11**, i nuovi Ministeri, inoltre, **succedono**, per quanto di competenza, in tutti i **rapporti attivi e passivi** in essere alla data del trasferimento delle funzioni e, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., **subentrano nei rapporti processuali**.

Inoltre, l'**articolo 3, comma 9**, novellando l'art. 9, co. 11-*ter*, del [D. L. 78/2015](#) (L. 125/2015) **attribuisce congiuntamente** al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca (oltre alle altre amministrazioni consorziate, e in sostituzione del soppresso MIUR) il **controllo** sul Consorzio interuniversitario **CINECA**, stabilendo anche che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.

[CINECA](#) è un Consorzio interuniversitario senza scopo di lucro formato dall'allora Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, 69 università italiane, e 11 istituzioni nazionali (8 enti di ricerca, 2 Policlinici universitari e 1 Agenzia. Esso è stato costituito nel 1969 (come Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico dell'Italia nord orientale). Oggi offre supporto alle attività della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, realizza sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e il Ministero, progetta e sviluppa sistemi informativi per pubblica amministrazione, sanità e imprese<sup>4</sup>.

Lo statuto del Consorzio, alla sua costituzione, è stato approvato dal Presidente della Repubblica il 13 ottobre del 1969. Le ultime modifiche allo [statuto](#) sono state approvate, come indicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018](#), con D.M. 245 del 26 marzo 2018.

---

<sup>3</sup> In particolare, in base alla relazione tecnica, gli oneri riguardano dotazioni informatiche, arredi e missioni.

<sup>4</sup> [Qui](#) maggiori informazioni.

**Articolo 2, comma 1, capoversi "Art. 51" e "Art. 51-quater",  
e comma 2  
(Ordinamento dei due Ministeri)**

L'articolo 2, comma 1, capoversi "Art. 51" e "Art. 51-quater", e comma 2 - modificati dal Senato - disciplina l'ordinamento del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, stabilendo, per il primo, un'organizzazione per Dipartimenti e, per il secondo, un'organizzazione in uffici dirigenziali generali coordinati da un segretario generale.

A tal fine, novella il [d.lgs. 300/1999](#), sostituendo l'art. 51 per il Ministero dell'istruzione e inserendo l'art. 51-quater per il Ministero dell'università e della ricerca.

In dettaglio, l'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 51", dispone che il Ministero dell'istruzione si articola in **2 Dipartimenti** in relazione alle aree funzionali previste dall'art. 50 del d.lgs. 300/1999, come novellato dal comma 1, capoverso "Art. 50" (su cui si rinvia alla relativa scheda).

Tali Dipartimenti sono disciplinati ai sensi degli art. 4 e 5 del suddetto d.lgs. 300/1999.

Si ricorda che in base alla disciplina del MIUR recata, da ultimo, dal [D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140](#), emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del [D.L.104/2019](#) (L. 132/2019), esso era articolato a livello centrale nei seguenti 3 Dipartimenti:

- a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
- b) Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
- c) Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

L'art. 4 del d.lgs. 300/1999 prevede che l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei Dipartimenti e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, co. 4-bis, della L. 400/1988, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Esso dispone altresì che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. E' prevista inoltre una revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

L'art. 5 del d.lgs. 300/1999 definisce le attribuzioni dei Capi dipartimento e le funzioni dei Dipartimenti concernenti grandi aree di materie omogenee aventi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

In virtù delle modifiche apportate dal **Senato**, il numero di **posizioni di livello dirigenziale generale** del **Ministero dell'istruzione** è passato da 24 a **25**, inclusi i Capi dipartimento.

Il **capoverso "Art. 51-quater"**, prevede, invece, per il **Ministero dell'università e della ricerca 6 posizioni dirigenziali generali**, incluso il **segretario generale**, in luogo della organizzazione in Dipartimenti.

Pertanto, in virtù delle modifiche apportate dal **Senato**, il numero totale - sommando le unità previste per i due nuovi Ministeri - delle posizioni dirigenziali di livello generale passa da 30 (nel testo originario del decreto-legge) a 31, mentre l'organizzazione del soppresso MIUR prevedeva, complessivamente, 28 posizioni dirigenziali di I fascia (per approfondimenti sulla dotazione organica, si rinvia alla scheda relativa all'art. 3, co. 1-5, 7 e 9-ter, e art. 4, co. 6) .

Per le finalità dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di **655.000 euro nel 2020 e 693.000 euro annui a decorrere dal 2021**, incrementata rispetto al testo originario del decreto-legge in virtù delle modifiche apportate dal **Senato**. Tale autorizzazione di spesa deriva dai maggiori oneri per l'incremento delle predette unità degli uffici dirigenziali generali (**comma 2**).

Si segnala che la predetta autorizzazione di spesa viene ulteriormente incrementata - per coprire l'aumento della dotazione organica dei due Ministeri - dall'art. 3, co. 3-bis, introdotto dal Senato (si rimanda alla relativa scheda).

**Articolo 2, comma 1, capoversi "Art. 49" e "Art. 50" e articolo 4,  
comma 10**  
*(Istituzione del Ministero dell'istruzione e relative aree funzionali)*

L'articolo 2, comma 1, capoversi "Art. 49" e "Art. 50" - modificato dal Senato - istituisce il Ministero dell'istruzione e ne elenca le relative aree funzionali, cui sono connesse alcune abrogazioni. A tal fine, novella gli artt. 49 e 50 del [d.lgs. 300/1999](#).

L'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 49" attribuisce al Ministero dell'istruzione le **funzioni e i compiti spettanti allo Stato** in ordine al [sistema educativo di istruzione e formazione](#) di cui all'articolo 2 della [L. 53/2003](#) e di cui all'articolo 13, comma 1, del D.L. 7/2007 (secondo le modifiche apportate dal Senato).

In base alla L. 53/2003, il sistema educativo si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo comprensivo di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo comprensivo del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Successivamente, però, l'art. 13, co. 1, del [D.L. 7/2007 \(L. 40/2007\)](#), modificando l'impianto del secondo ciclo delineato dalla L. 53/2003 e dal conseguente d.lgs. 226/2005, ha ripristinato i percorsi di istruzione secondaria superiore effettuati negli istituti tecnici e negli istituti professionali.

***Assetto delle competenze statali in materia di istruzione***

Nell'articolo 117 della Costituzione, l'ambito "istruzione" è contemplato sia nel secondo sia nel terzo comma, necessariamente fra loro connessi: in particolare, in base al terzo comma, l'**istruzione** rientra tra le materie di competenza concorrente, **salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale**, che rientra, dunque, nella competenza residuale delle regioni.

In base al medesimo art. 117, secondo comma, lett. n), invece, le **norme generali sull'istruzione** - la cui categoria si rinviene già nell'art. 33, secondo comma, Cost. - rientrano tra le **materie di competenza esclusiva dello Stato**. Peraltro, le norme che intervengono sulla disciplina del personale scolastico rientrano anche nella materia "*ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali*", di cui allo stesso art. 117, secondo comma, lett. g).

Nel tempo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha definito quali specifici settori rientrano nelle norme generali sull'istruzione precisando che "le **norme generali in materia di istruzione** sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là

dell'ambito propriamente regionale". In tal senso, le norme generali si differenziano dai “**principi fondamentali**” (che orientano la competenza legislativa concorrente), i quali, “pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in sé stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose” ([sent. n. 279/2005](#)).

La Corte è tornata sull'argomento con la [sentenza n. 200/2009](#), con la quale ha evidenziato che “una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al 'concetto' di “norme generali sull'istruzione” è ricavabile dal contenuto degli artt. 33 e 34 Cost.

La Corte ha inoltre rilevato che rientrano nelle **norme generali sull'istruzione** anche gli ambiti individuati dalla L. 53/2003. Si tratta, in particolare, di:

- definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime;
- regolamentazione dell'accesso al sistema e termini del diritto-dovere alla sua fruizione;
- previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la “quota nazionale”;
- previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici;
- definizione generale dei “percorsi” tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro;
- valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti;
- principi della valutazione complessiva del sistema;
- modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- principi di formazione degli insegnanti.

La Corte ha altresì rilevato che, in via interpretativa sono, in linea di principio, considerate norme generali sull'istruzione, fra le altre, quelle:

- sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche (di cui all'art. 21 della L. 59/1997);
- sull'assetto degli organi collegiali (di cui al d.lgs. 233/1999);

- sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione (di cui alla L. 62/2000).

Infine, la Corte ha ritenuto qualificabili come “norme generali sull’istruzione” quelle recate dall’art. 64, co. 4, lett. da *a*) ad *f*), del D.L. 112/2008 – riguardanti:

- la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso;
- la ridefinizione dei curricula;
- la revisione dei criteri di formazione delle classi;
- la rimodulazione dell’organizzazione didattica delle scuole primarie;
- la revisione dei criteri per la definizione degli organici;
- la revisione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti;
- in quanto disposizioni che contribuiscono a delineare la struttura di base del sistema di istruzione, che non necessitano di un’ulteriore normazione a livello regionale.

Nella stessa sentenza n. 200/2009, la Corte ha, invece, evidenziato che appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di **principi fondamentali** della materia dell’istruzione quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall’altro necessitano “per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell’intervento del legislatore regionale”. In particolare, nel settore dell’istruzione “lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico”. In questa cornice si inquadrano, in particolare, le pronunce della Corte in materia di programmazione della rete scolastica, che pertiene alla competenza concorrente ([sent. nn. 92/2011](#) e [147/2012](#)).

Al medesimo Ministero sono trasferite, con le inerenti **risorse finanziarie, strumentali e di personale**, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei limiti delle aree funzionali individuate dal capoverso “Art. 50”, eccettuate quelle attribuite ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l’**autonomia** delle istituzioni scolastiche.

Si ricorda che l’[art. 21 della L. 59/1997](#) ha riconosciuto l’autonomia amministrativa, didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi, attribuendo loro anche la personalità giuridica al raggiungimento di

determinati requisiti dimensionali. Il relativo regolamento di attuazione è stato emanato con il [D.P.R. 275/1999](#).

L'**articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 50"**, individua le **aree funzionali** nelle quali il **Ministero dell'istruzione** svolge le funzioni di spettanza statale novellando l'art. 50 del [d.lgs. 300/1999](#). A tali nuove aree funzionali sono connesse alcune abrogazioni previste dall'**articolo 4, comma 10**.

In dettaglio, si rileva che in prima lettura sono state modificate e incrementate le aree funzionali del Ministero dell'istruzione, passate da **19** nel testo originario del decreto-legge a **22**, in luogo delle 11 previste dall'art. 50, co. 1, lett. *a*), del d.lgs. 300/1999 nel testo anteriore al D.L. 1/2020, che individuava tali aree riferendole "all'istruzione non universitaria". Alcune aree funzionali sono rimaste identiche, mentre quelle ora incluse nelle novelle al d.lgs. 300/1999, prima non presenti, ricalcano specifiche attribuzioni dei Dipartimenti attualmente esistenti in base al [D.P.C.M. 140/2019](#), che vengono dunque legificate.

Le nuove aree funzionali del Ministero dell'istruzione sono:

1. **organizzazione generale** dell'istruzione scolastica, **ordinamenti e programmi** scolastici, **stato giuridico** del personale, inclusa la definizione dei percorsi di **abilitazione e specializzazione** del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca.

Il riferimento alle competenze in materia di percorsi di abilitazione e specializzazione dei docenti non era previsto nel d.lgs. 300/1999, ma rientra nelle competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, quanto alla definizione delle classi di abilitazione (art. 5, co. 5, del D.P.C.M. 140/2019) e Direzione generale per il personale scolastico, quanto alla formazione iniziale dei docenti (art. 5, co. 6, del D.P.C.M. 140/2019);

2. definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della **rete scolastica**;
3. definizione degli **obiettivi formativi** nei diversi gradi e tipologie di istruzione.

Essa riproduce le attuali competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex art. 5, co. 1, del D.P.C.M. 140/2019*;

4. definizione degli indirizzi per l'**organizzazione dei servizi** del sistema educativo di istruzione e di formazione **nel territorio** al fine

di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale.

Essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex art. 5, co. 1, del D.P.C.M. 140/2019*;

5. valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale.

Essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex art. 5, co. 1, del D.P.C.M. 140/2019*;

6. definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di **politiche sociali nella scuola**;

7. definizione di **interventi** a sostegno delle **aree depresse** per il **riequilibrio territoriale** della qualità del servizio scolastico ed educativo.

Essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex art. 5, co. 1, D.P.C.M. 140/2019*;

8. attività connesse alla **sicurezza nelle scuole** e all'**edilizia scolastica**<sup>5</sup>, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali.

Essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex art. 5, co. 1, D.P.C.M. 140/2019*;

9. **formazione** dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

Essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex art. 5, co. 1, del D.P.C.M. 140/2019*);

10. assetto complessivo e indirizzi per la **valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione**, nonché del sistema di **istruzione tecnica superiore** (tale specificazione è stata introdotta dal **Senato**).

Il d.lgs. 300/1999, nella versione anteriore alla riforma in commento, menzionava l'area funzionale inerente la "valutazione del sistema scolastico".

Nella definizione in commento la valutazione viene estesa "anche" all'istruzione tecnica.

---

<sup>5</sup> Sul punto l'art. 49 del d.lgs. 300/1999 menzionava le competenze di cui alla L. 23/1996, relative all'edilizia scolastica.

Attualmente il [Sistema nazionale di valutazione](#) (SNV), di cui al [D.P.R. 80/2013](#), valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione.

Inoltre, con riguardo all'istruzione superiore e alla formazione tecnica superiore, il d.lgs. 300/1999 *ante* riforma annoverava tra le aree funzionali di "istruzione non universitaria" l'"assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli *standard* formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore", senza riferimenti alla valutazione.

Nell'art. 5, co. 1, del D.P.C.M. 140/2019, per tale area - inerente le funzioni del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - si fa riferimento all'individuazione degli obiettivi e degli standard e ai percorsi formativi in materia di istruzione superiore e formazione tecnica superiore "anche in raccordo, per le parti relative alla formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca", che svolge funzioni inerenti l'università e la ricerca. Reciprocamente, l'art. 6 del citato D.P.C.M. attribuisce al Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca "la promozione della connessione tra il mondo dell'istruzione e quello della formazione superiore, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione (e) formazione". In ogni caso, nel sistema delineato dal suddetto D.P.C.M., **l'istruzione tecnica superiore** rientra nelle competenze della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, afferente al summenzionato Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione;

11. congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di **indirizzo** e **vigilanza** dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ([INVALSI](#)<sup>6</sup>) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa ([INDIRE](#)<sup>7</sup>), individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la

---

<sup>6</sup> L'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al [d.lgs. 258/1999](#), è stato ridenominato "Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)" dall'art. 2 del [d.lgs. 286/2004](#), che ha istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. L'INVALSI è un ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria, attualmente soggetto alla disciplina comune a tutti gli enti di ricerca, di cui ai dd.lgs. [213/2009](#) e [218/2016](#). Come tutti gli enti di ricerca, per la nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro viene nominato un comitato di selezione, composto al massimo di 5 persone, che fissa un bando per la presentazione di candidature, e propone al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere.

<sup>7</sup> L'INDIRE è nato dalla trasformazione della Biblioteca di documentazione pedagogica in virtù del d.lgs. 258/1999. Esso è stato poi trasformato nell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), in virtù dell'art. 1, co. 611, della [L. 296/2006](#). E' stato nuovamente ripristinato dall'art. 19, co. 1, del [D.L. 98/2011](#) (L. 111/2011), con conseguente soppressione dell'ANSAS. L'INDIRE, insieme all'INVALSI e al contingente ispettivo, fa parte del Sistema nazionale di valutazione disciplinato dal citato D.P.R. 80/2013.

gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione (tale inciso è stato introdotto dal **Senato**), fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del [d.lgs. 213/2009](#) è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione.

Il D.P.C.M. 140/2019 attribuiva le funzioni di indirizzo dell'INVALSI e dell'INDIRE, relative allo svolgimento dei processi di valutazione e autovalutazione delle scuole, al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, mentre quelle di vigilanza dell'INVALSI e dell'INDIRE al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca - Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca;

12. promozione dell'**internazionalizzazione del sistema educativo** di istruzione e formazione.

Essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex art. 5, co. 1, del D.P.C.M. 140/2019*;

13. sistema della **formazione italiana nel mondo** ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal [d.lgs. 64/2017](#).

Tale area ricalca la competenza della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, *ex art. 5, co. 5, del D.P.C.M. 140/2019*. Si ricorda che il d.lgs. 64/2017, emanato sulla base della delega recata dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. *h*), della [L. 107/2015](#), disciplina la scuola italiana all'estero;

14. determinazione e assegnazione delle **risorse finanziarie** a carico del bilancio dello Stato e **del personale** alle istituzioni scolastiche autonome;

15. ricerca e sperimentazione delle **innovazioni funzionali** alle esigenze formative;

16. supporto alla realizzazione di **esperienze formative** finalizzate all'incremento delle **opportunità di lavoro** e delle capacità di **orientamento** degli studenti (tale area funzionale è stata introdotta dal **Senato**);

17. valorizzazione della **filiera formativa professionalizzante**, inclusa l'**istruzione tecnica superiore** (tale area funzionale è stata introdotta dal **Senato**);

18. **riconoscimento dei titoli di studio** e delle **certificazioni** in ambito europeo e internazionale e attivazione di **politiche dell'educazione** comuni ai Paesi dell'Unione europea.

Essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex art. 5, co. 1, del D.P.C.M. 140/2019*;

19. **consulenza** e **supporto** all'attività delle istituzioni scolastiche autonome;

20. **programmi operativi** nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea (con una modifica formale apportata dal **Senato**) Essa rientra nelle competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione *ex art. 5, co. 1, del D.P.C.M. 140/2019*;

21. istituzioni di cui all'art. 137, co. 2 del [d.lgs. 112/1998](#), (come proposto dalla Commissione con l'approvazione dell'emendamento **1.1000 testo 2**).

Tale richiamo era previsto anche nel d. lgs, 300/1999. Nello specifico si tratta: delle scuole militari; dei corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività connesse a difesa e sicurezza pubblica; dei provvedimenti relativi agli organismi scolastici costituiti da soggetti extracomunitari, di cui al [D.P.R. 389/1994](#);

22. **altre competenze** assegnate dalla [L.107/2015](#), nonché dalla vigente legislazione, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del **sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione** per i bambini fino a sei anni (tale ultimo riferimento è stato introdotto dal **Senato**). *Si valuti l'opportunità di chiarire meglio il riferimento alle "altre competenze assegnate dalla legislazione vigente". Inoltre, si segnala che il riferimento corretto è al "sistema integrato di educazione e istruzione"*.

Il [d.lgs. 65/2017](#), attuativo della delega di cui all'art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015 ha istituito il **Sistema integrato di educazione e di istruzione** per le bambine e i bambini da zero a sei anni, ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.

In relazione alle nuove aree funzionali del Ministero dell'istruzione, l'**articolo 4, comma 10**, prevede fra l'altro le seguenti **abrogazioni**<sup>8</sup>:

---

<sup>8</sup> Ulteriori abrogazioni sono descritte nella scheda relativa agli artt. 1, 3, comma 9, e 4, commi da 8 a 11, e in quella relativa agli artt. 2, co. 1, capoversi "Art. 51-bis" "Art. 51-ter", e 4, comma 10.

- l'art. 75, commi 1 e 2, del d.lgs. 300/1999, che detta disposizioni di adeguamento dell'area dell'istruzione non universitaria relativa al MIUR, non più coerenti con il nuovo Capo XI, come novellato dall'art. 2 del provvedimento in esame;
- l'art. 76 del d.lgs. 300/1999, che detta disposizioni sulla trasformazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), già soppressi dall'art. 1, co. 611, della [L. 296/2006](#) in virtù della costituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS). Quest'ultima è stata a sua volta soppressa dall'art. 19, co. 11, del [D.L. 98/2011](#), che ha tuttavia confermato la soppressione degli IRRE;
- l'art. 88 del d.lgs. 300/1999, relativo all'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale, mai divenuta operativa.

**Articoli 2, comma 1, capoversi "Art. 51-bis" e "Art. 51-ter", e  
articolo 4, comma 10**  
*(Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca e relative  
aree funzionali)*

L'articolo 2, comma 1, capoversi "Art. 51-bis" e "Art. 51-ter", modificato dal **Senato**, istituisce il Ministero dell'università e della ricerca e ne elenca le relative aree funzionali, inserendo il Capo XI-bis nel [d.lgs. 300/1999](#). A tali aree funzionali sono connesse alcune abrogazioni.

L'articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 51-bis" attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca le **funzioni e i compiti dello Stato** in materia di **istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica** (la specificazione circa la ricerca artistica è stata introdotta dal **Senato**) e di **alta formazione artistica, musicale e coreutica** (AFAM).

*Assetto delle competenze statali in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica e AFAM*

La Costituzione non menziona l'istruzione universitaria e l'alta formazione all'art. 117, bensì all'art. 33, sesto comma, attribuendo alle relative istituzioni il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti da leggi dello Stato.

L'articolo 117, terzo comma, della Costituzione include la materia **ricerca scientifica** fra gli ambiti di competenza concorrente. A sua volta, l'art. 9 della Costituzione affida alla Repubblica e, dunque, a tutte le sue articolazioni, il compito di promuovere la ricerca scientifica e tecnica. Nel quadro delineato dall'art. 117 della Costituzione, la Corte costituzionale ha dapprima evidenziato che "la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una 'materia', ma anche un 'valore' costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati" ([sent. n. 423/2004](#)).

Successivamente, la Corte ha evidenziato che, qualora la ricerca verta su materie di competenza esclusiva statale, a queste occorre riferirsi per stabilire la competenza legislativa. In buona sostanza la ricerca scientifica, qualora si delimiti l'area su cui verte e si individuino le finalità perseguite, riceve da queste la propria connotazione ([sent. n. 133/2006](#)).

Si ricorda che in virtù della [L. 508/1999](#), il [sistema AFAM](#) è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di belle arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di danza

e di arte drammatica, dagli Istituti statali superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale. Detta legge ha avviato un percorso di allineamento del sistema AFAM a quello universitario. Per tale ragione, secondo la relazione illustrativa, l'AFAM viene inserita nell'ambito delle competenze del Ministero dell'università e della ricerca.

Al Ministero sono trasferite, con le inerenti **risorse finanziarie, strumentali e di personale**, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del soppresso MIUR, nelle aree funzionali individuate dal capoverso "Art. 51-ter", eccettuate quelle attribuite ad altri Ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui [L.160/2019](#) e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'**autonomia** delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), istituita e disciplinata dall'art. 1, co. 240-248 e 250-252, della L. 160/2019, dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, è stata sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. 160/2019 (entro il 31 marzo 2020), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora, del Ministro dell'università e della ricerca), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento.

*Si valuti l'opportunità di ampliare il riferimento normativo relativo all'ANR, limitato nel testo all'art. 1, co. 241, della L. 160/2019.*

L'**articolo 2, comma 1, capoverso "Art. 51-ter"** elenca le **aree funzionali** in cui il nuovo **Ministero dell'università e della ricerca** esercita le funzioni di spettanza statale. A tal fine, introduce l'art. 51-ter nel [d.lgs. 300/1999](#). Alle nuove aree funzionali sono connesse alcune abrogazioni disposte dall'**articolo 4, comma 10**.

Come per il nuovo Ministero dell'istruzione, sono state riprodotte alcune aree già presenti nell'art. 50, co. 1, lett. *b*), del d.lgs. 300/1999 e sono state legificate competenze descritte nel [D.P.C.M. 140/2019](#), con particolare riferimento al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca.

Le nuove aree funzionali del MUR sono **22**, a fronte delle 17 previste nel d.lgs. 300/1999 nel testo anteriore alla riforma in commento:

1. compiti di **indirizzo, programmazione e coordinamento** della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore, ad eccezione degli istituti tecnici superiori (modificato dal **Senato**);
2. **programmazione** degli interventi, **indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento** delle università, delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) - su cui il **Senato** ha apportato modifiche formali - e degli enti di ricerca non strumentali.

La disciplina contenuta nel D.P.C.M. 140/2019 a tali funzioni aggiunge anche la "vigilanza" e il "monitoraggio sulle attività di università e istituzioni AFAM", non riprodotte nel testo in commento;
3. valorizzazione del **merito e diritto allo studio**.

Tale area è attualmente ricompresa nelle competenze del Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca - Direzione generale per la formazione universitaria e Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica - *ex art. 6 del D.P.C.M. 140/2019*;
4. **accreditamento e valutazione** in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (sul punto il **Senato** ha apportato modifiche formali);
5. **attuazione delle norme europee e internazionali** in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (modificato dal **Senato**);
6. **coordinamento e vigilanza** degli **enti** e istituzioni di **ricerca non strumentali**.

In proposito, il d.lgs. 300/1999 faceva riferimento non al "coordinamento e vigilanza" ma al "monitoraggio" degli enti di ricerca non strumentali;
7. completamento dell'**autonomia universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica** (modificato dal **Senato**);
8. **formazione di grado universitario e di alta formazione artistica e musicale** (modificato dal **Senato**);

9. razionalizzazione delle **condizioni d'accesso** all'istruzione universitaria e **accademica** (modificato dal **Senato**);
10. partecipazione alle attività relative all'**accesso alle amministrazioni e alle professioni**, al **raccordo** tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione;
11. valorizzazione e sostegno della **ricerca libera** nelle università e negli enti di ricerca e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (modificato dal **Senato**);
12. integrazione tra **ricerca applicata e ricerca pubblica**;
13. coordinamento della **partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca**;
14. sostegno della **ricerca spaziale e aerospaziale**.

Nel d.lgs. 300/1999 si faceva riferimento anche alla funzione "di indirizzo" però solo con riguardo alla ricerca aerospaziale. Attualmente, l'art. 1 della [L. 7/2018](#) ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), di cui al [d.lgs. 128/2003](#). L'art. 2 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), al quale spettano, tra l'altro, compiti di supporto all'indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia spaziale e aerospaziale;

15. cura dei **rapporti** con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (**ANVUR**);
16. congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, funzioni di **indirizzo e vigilanza** dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (**INVALSI**) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (**INDIRE**)<sup>9</sup>, individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca (tale inciso è stato introdotto dal **Senato**);

---

<sup>9</sup> Sui due istituti si rimanda alla ricostruzione contenuta nella scheda relativa all'art. 2, co.1, capoversi "Art. 49" e "Art.50", e art. 4, comma 10.

17. **cooperazione scientifica** in ambito nazionale, europeo ed internazionale (modificato dal **Senato**);
18. promozione e sostegno della **ricerca delle imprese** ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica;
19. finanziamento delle **infrastrutture di ricerca** anche nella loro configurazione di *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC) di cui al [regolamento \(CE\) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009](#);
20. **programmi operativi** nazionali finanziati dall'Unione europea (modificato dal **Senato**);
21. finanziamento degli **enti privati di ricerca** e delle attività per la diffusione della **cultura scientifica e artistica** (modificato dal **Senato**).

Tale area funzionale non compare espressamente nella normativa vigente. Si segnala comunque che in base all'art. 6, co. 7, del D.P.C.M. 140/2019, presso l'attuale Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca - Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, si fa riferimento alla "promozione della cultura scientifica con particolare riguardo ai temi della sostenibilità e del benessere equo e sostenibile";

22. altre competenze assegnate dalla vigente legislazione. *Si valuti l'opportunità di chiarire meglio il riferimento alle "altre competenze assegnate dalla legislazione vigente".*

In relazione alle nuove aree funzionali del Ministero dell'università e della ricerca, l'**articolo 4, comma 10**, prevede fra l'altro la seguente **abrogazione**<sup>10</sup>:

- l'art. 77 del d.lgs. 300/1999, che detta disposizioni transitorie per l'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), poi confluito nel MIUR, ormai non più attuali.

---

<sup>10</sup> Ulteriori abrogazioni sono descritte nella scheda relativa agli artt. 1, 3, comma 9, e 4, commi da 8 a 11, e in quella relativa agli artt. 2, co. 1, capoversi "Art.49" e "Art. 50", e 4, comma 10.

## **Articolo 2, comma 1-bis** **(Dotazione organica dell'ANVUR)**

L'**articolo 2, comma 1-bis**, introdotto dal **Senato**, incrementa di 10 unità la **dotazione organica dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca** (ANVUR), con oneri a carico dell'Agenzia, mediante scorrimento di graduatorie vigenti o con nuove procedure concorsuali. Nelle more, l'ANVUR continua ad avvalersi di esperti della valutazione mediante incarichi annuali, rinnovabili ad alcune condizioni.

Le finalità della disposizione sono lo sviluppo e il consolidamento delle attività di interesse del Ministero dell'università e della ricerca attribuite all'ANVUR, relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in conformità alla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli *standard* e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale.

Si ricorda che l'[ANVUR](#) è stata istituita dall'art. 2, co. 138-141, del [D.L. 262/2006](#) (L. 286/2006) e disciplinata con [D.P.R. 76/2010](#). Il 20 giugno 2019 l'ANVUR è stata inserita nel registro europeo delle agenzie responsabili dei sistemi di assicurazione della qualità per la formazione terziaria (*European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR*), per cinque anni, con [decisione della European Association for Quality Assurance in Higher Education \(ENQA\)](#).

Gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG) sono state adottate per la prima volta nel 2005 dai Ministri europei responsabili dell'educazione superiore. Le attuali [ESG](#) sono state adottate a maggio 2015.

Si prevede anzitutto **l'incremento della dotazione organica** dell'Agenzia di **10 unità**, di cui 6 appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F4, 3 appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F1 e 1 appartenente all'area funzionale seconda fascia retributiva F2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - ex comparto Ministeri.

La **dotazione organica** del personale non dirigenziale dell'ANVUR è stata fissata in 12 unità di area III e 3 unità di area II dall'All. A del D.P.R. 76/2010, cui si aggiungono 3 dirigenti di II fascia, ed è stata così confermata dalla Tab. 38 del [D.P.C.M. 22 gennaio 2013](#). I profili professionali del suddetto personale non dirigenziale sono stati definiti dal [regolamento del personale e degli esperti di valutazione dell'Agenzia](#), in base al quale all'area III corrispondono 6 funzionari amministrativo-giuridico-contabili e 6 funzionari valutatori tecnici, mentre all'area II corrispondono 3 coadiutori/assistenti.

Si segnala che l'art. 1, co. 306, della [L. 232/2016](#) ha autorizzato l'assunzione - a decorrere dall'anno 2017 - di ulteriori 15 unità (rispetto alla originaria dotazione organica dell'Agenzia) appartenenti all'area III del CCNL - comparto Ministeri, di cui 13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di ulteriori 2 unità appartenenti all'area II del medesimo CCNL - comparto Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità.

Con tale intervento, pur non essendo stata modificata formalmente la pianta organica, la dotazione complessiva del personale (18 da pianta organica e 17 per assunzioni successive) è risultata di fatto di 35 unità.

La [relazione tecnica](#) verificata positivamente dal MEF sulla disposizione in esame introdotta dal Senato computa in 35 unità l'attuale organico dell'Agenzia (a seguito delle assunzioni conseguenti alla L. 232/2016), che verrebbe portato a 45 unità a seguito dell'intervento normativo in commento.

*Si valuti l'opportunità di esplicitare la modifica a regime della pianta organica, anche tenuto conto dell'ampliamento di personale di fatto già realizzato dalla L. 232/2016.*

Si prevede una spesa pari a **250.000 euro** per l'anno **2020** e a **500.000 euro a decorrere dall'anno 2021**, comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio.

L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante **scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti**<sup>11</sup> presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso **nuove procedure concorsuali**, previo espletamento delle **procedure di mobilità** di cui all'articolo 30 del [d.lgs.165/2001](#) (passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse).

Si stabilisce inoltre che, fino al completamento delle summenzionate assunzioni, l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di **esperti della valutazione** non superiore a **15 unità** per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica.

L'art. 12 del D.P.R.76/2010 ha attribuito all'Agenzia la possibilità di stipulare contratti con esperti esterni, in numero massimo di 50 unità, i cui profili sono disciplinati dal citato [regolamento del personale e degli esperti di valutazione dell'Agenzia](#). [Qui](#) la pagina internet del sito dell'Agenzia dedicata agli esperti.

La [relazione tecnica](#) presentata in Senato menziona 15 contratti di collaborazione con esperti, in scadenza a marzo 2020, senza i quali l'Agenzia non potrebbe

---

<sup>11</sup> [Qui](#) le procedure concorsuali avviate dall'Agenzia a seguito della L. 232/2016.

completare le attività di valutazione e accreditamento dei corsi di studio delle università anche alla luce della recente programmazione triennale di cui al [D.M. 989 del 25 ottobre 2019](#), secondo cui, nel triennio 2019-2021, potranno essere istituite nuove università non statali, come risulta dal [D.D. n. 147 del 10 febbraio 2020](#).

Tale possibilità è consentita entro una **spesa massima di 525.000 euro** annui, in deroga a quanto disposto dall'art. 7, co. 5-*bis*, del d.lgs.165/2001, mediante l'attribuzione di **incarichi di durata di un anno e rinnovabili** annualmente per un periodo **massimo di tre anni**, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

L'art. 7, co. 5-*bis*, del d.lgs. 165/2001, come novellato dall'art. 5, co. 1, del [d.lgs. 75/2017](#), vieta alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione consistenti in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, pena la nullità dei contratti e con l'attivazione della responsabilità erariale e dirigenziale.

### **Articolo 3, comma 6, e articolo 4, commi 1-5** *(Disposizioni finali e transitorie)*

L'**articolo 3, comma 6, e articolo 4, commi da 1 a 5**, modificati dal **Senato**, recano norme transitorie in vista dell'adozione dei nuovi regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, al fine di assicurare l'operatività delle strutture e degli uffici di diretta collaborazione. Si specificano inoltre i compiti del segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca.

L'**articolo 3, comma 6, primo periodo**, prevede che, **entro il 30 giugno 2020**, i **regolamenti di organizzazione** dei nuovi Ministeri, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, possono essere adottati con **D.P.C.M.**, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Sui regolamenti è acquisito il **parere del Consiglio di Stato**.

Preliminarmente si ricorda che, nel rispetto della riserva di legge (relativa) di cui all'art. 95, terzo comma, Cost., l'**organizzazione interna dei Ministeri** è disciplinata da una pluralità di fonti normative. Le strutture di primo livello (dipartimenti o direzioni generali) sono stabilite direttamente dalla **legge**. In particolare, il [d.lgs. 300/1999](#) fissa per ciascun Ministero il numero massimo di dipartimenti o di direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto, e dispone (art. 4, co. 1) che il numero (nonché l'organizzazione, la dotazione organica e le funzioni) degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali sono definiti mediante **regolamenti di delegificazione** adottati con D.P.R. *ex art. 17, co. 4-bis*, [L. 400/1988](#), sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

Negli ultimi anni il Legislatore ha, però, fatto ricorso, in via transitoria e **in deroga** alle procedure ordinarie, a **procedure di semplificazione** e accelerazione dei processi di riorganizzazione ministeriale, prevedendo **l'adozione di D.P.C.M.**<sup>12</sup>, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

<sup>12</sup> Si cfr. art. 2, co. 10-ter, D.L. 95/2012 (L. 135/2012); art. 16, co. 4, D.L. 66/2014 (L. 89/2014); art. 4-bis, D.L. 86/2018 (L. 97/2018).

Da ultimo, il [D.L. 104/2019](#) (L. 132/2019), nell'ambito del riordino delle attribuzioni di alcuni Ministeri, tra cui il MIUR, ha stabilito la revisione dei relativi regolamenti di organizzazione utilizzando le modalità derogatorie di cui all'art. 4-*bis* del [D.L. 86/2018](#). Per effetto di una modifica introdotta alla disposizione da ultimo richiamata dall'art. 16-*ter*, co. 7, del [D.L. 124/2019](#) (L. 157/2019) è stato, infine, stabilito che, con effetto **dal 31 marzo 2020**, la **richiesta di parere al Consiglio di Stato è obbligatoria** e non più facoltativa.

**Fino** alla data di **entrata in vigore** dei nuovi regolamenti di organizzazione si applicano, in quanto compatibili, i **regolamenti** emanati con [D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140](#), concernente l'organizzazione del MIUR, e con [D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 155](#), recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (**articolo 4, comma 1, primo periodo**).

Inoltre, nelle **more** della **medesima entrata in vigore**:

- ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può provvedere alla **costituzione degli uffici di diretta collaborazione** nel limite di un contingente di personale fissato transitoriamente in **130 unità** per il Ministero dell'istruzione e in **60 unità** per il Ministero dell'università e ricerca. **In aggiunta** a detto contingente, ciascun Ministro può procedere alla **nomina** dei **responsabili** degli uffici di diretta collaborazione, salvo per quanto riguarda l'Organismo indipendente di valutazione (**articolo 4, comma 2**);  
In base all'art. 9, co. 1, del D.P.C.M. 155/2019, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito in 190 unità;
- l'**Organismo indipendente di valutazione** (di cui al medesimo D.P.C.M. 155/2019) opera sia per il Ministero dell'istruzione sia per il Ministero dell'università e della ricerca (**articolo 4, comma 5**);
- **una posizione dirigenziale di prima fascia** prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e **una** in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione (**articolo 4, comma 2-bis**, introdotto dal **Senato**);
- i Ministri assicurano la **nomina**, rispettivamente, dei **due capi dipartimento** (nel Ministero dell'istruzione) e del **segretario generale** (nel Ministero dell'università e della ricerca), nonché del dirigente di cui al comma 2-*bis* (in virtù delle **modifiche** apportate in **prima lettura**). I Ministri assicurano altresì il successivo conferimento degli **incarichi dirigenziali** presso le **amministrazioni centrali**, secondo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'art. 19 del [d.lgs. 165/2001](#). Restano invece fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge

**(articolo 4, comma 3).** Fino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali presso le amministrazioni centrali, continuano ad avere efficacia gli incarichi dirigenziali già conferiti presso l'amministrazione centrale del MIUR alla data di entrata in vigore del decreto-legge **(articolo 4, comma 1, secondo periodo).**

In prima lettura è stato introdotto il **comma 3-bis all'articolo 4**, in base al quale - nelle **more dell'entrata in vigore** del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca - il **segretario generale** esercita, tra l'altro, le seguenti attribuzioni, in base agli indirizzi del Ministro:

- adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali;
- assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti di ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attività e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo;
- definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa;
- assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali ed al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca;

Restano ferme le funzioni di cui all'art. 6, del d.lgs. 300/1999.

Tale ultima disposizione stabilisce che il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.

**Entro trenta giorni dall'entrata in vigore** dei citati regolamenti di **organizzazione** ciascuno dei due Ministri, con proprio **decreto**, può **confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione**, senza soluzione di continuità dei relativi incarichi e contratti **(articolo 3, comma 6, secondo periodo, introdotto dal Senato).**

Inoltre, **successivamente** alla data di **entrata in vigore** dei regolamenti di organizzazione dei nuovi Ministeri, in sede di **prima applicazione** degli stessi, alle **procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi**

**dirigenziali**, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo del soppresso MIUR, fermo restando quanto disposto dall'art. 19, co. 5-*bis* e 6, del [d.lgs. 165/2001](#), concernente limiti e condizioni per il conferimento, da parte di ciascuna amministrazione pubblica, di funzioni dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica statale (**articolo 4, comma 4, secondo periodo**).

Si ricorda che in virtù delle modifiche apportate in prima lettura, è stato introdotto il comma 9-*ter* all'articolo 3, a seguito del quale vengono innalzati i limiti per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 19, co. 5-*bis*, del d.lgs. 165/2001. Tale ultima disposizione disciplina il conferimento di incarichi a dirigenti non appartenenti ai ruoli della dirigenza statale, purché **dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ovvero di organi costituzionali**<sup>13</sup>, entro il limite del 15% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e del 10% della dotazione organica di quelli di seconda fascia. I suddetti limiti possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18%, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal co. 6.

A sua volta, il co. 6 stabilisce che incarichi dirigenziali possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata **qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione**, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Tali incarichi dirigenziali possono essere conferiti, a tempo determinato e fornendone esplicita motivazione, entro il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e del 10% della dotazione organica di quelli di seconda fascia (quest'ultima percentuale è stata così incrementata, dal previgente 8%, ad opera dell'art. 1, co. 6, del [D.L. 162/2019](#) - approvato con modificazioni da entrambe le Camere - [A.S.1729](#)).

---

<sup>13</sup> Previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

**Articolo 4, commi 7, 7-bis e 12**  
*(Disposizioni finali e transitorie in materia finanziaria e di controllo della regolarità amministrativo-contabile)*

L'**articolo 4, commi 7, 7-bis** (la cui introduzione è stata approvata in prima lettura), e **12**, recano disposizioni finali e transitorie in materia finanziaria e di controllo di regolarità amministrativo-contabile. L'articolo 3, comma 8, che recava anch'esso disposizioni finali è stato soppresso dal Senato.

*Gestione delle risorse finanziarie*

Il Senato ha disposto la soppressione del **comma 8 dell'articolo 3**, secondo cui le **variazioni di bilancio** occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo sono apportate con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca. Ciò ai fini di un coordinamento con quanto previsto dall'articolo 4, comma *7-bis*, su cui si veda *infra*.

Sino all'acquisizione di efficacia di tale decreto, le **risorse finanziarie** sono **assegnate ai responsabili della gestione** con **decreto** del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca (modificato, a fini meramente formali, dal Senato).

Successivamente all'acquisizione di efficacia del predetto decreto, le risorse sono assegnate dai rispettivi Ministri competenti ai responsabili della gestione, come prevede l'art. 21, co. 17, secondo periodo, della [L. 196/2009](#) (legge di contabilità e finanza pubblica).

Nelle more dell'assegnazione delle risorse, la gestione è autorizzata sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del d.lgs. 279/1997 (**articolo 4, comma 7**).

In base all'art. 4 del [d.lgs. 279/1997](#), la gestione unificata delle spese strumentali comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, che può essere affidata ad un unico ufficio o struttura, è volta a contenere i costi e ad evitare duplicazioni di strutture. L'individuazione delle spese che sono svolte con tali modalità, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, previo assenso Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'adattamento degli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, al **nuovo riparto di competenze e alla riorganizzazione delle amministrazioni** interessate è demandata al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le necessarie variazioni compensative di bilancio (**articolo 4, comma 7-bis**, introdotto dal Senato).

### *Controllo di regolarità amministrativa e contabile*

In fase di prima applicazione, le funzioni di **controllo della regolarità amministrativa e contabile** (sul punto il Senato ha apportato mere correzioni di forma) esercitate dalla Ragioneria generale dello Stato sugli atti adottati dai due Ministeri continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.

Al riguardo, si ricorda che nel Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato Generale di Finanza) sono incardinati gli **Uffici centrali del bilancio** che, tuttavia, operano concretamente e sono dislocati nelle sedi di ciascun Ministero. Essi esercitano, tra l'altro, il **controllo di regolarità amministrativa e contabile**, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa produce i suoi effetti, secondo i principi e i criteri stabiliti dal [d.lgs. 123/2011](#).

Gli Uffici centrali di bilancio vigilano sull'osservanza delle norme che disciplinano: la conservazione del patrimonio dello Stato; l'esatto accertamento delle entrate; la regolare gestione dei fondi di bilancio. Le principali funzioni degli Uffici - oltre al controllo di cui si è già detto - si concretizzano nella tenuta delle scritture contabili concernenti la gestione delle amministrazioni e nella valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, dei programmi e dei progetti.

A decorrere **dal 2021**, le funzioni di controllo sugli atti adottati dal **Ministero dell'istruzione** continueranno ad essere svolte dall'Ufficio centrale di bilancio presente nel soppresso MIUR. Invece, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal **Ministero dell'università e della ricerca**, è istituito, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un apposito **Ufficio centrale di bilancio** di livello dirigenziale generale. Per il funzionamento dell'Ufficio sono istituiti **due posti di funzione dirigenziale** di livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite **procedure concorsuali pubbliche** e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli

assunzionali, a tempo indeterminato, **10 unità di personale** da inquadrare nell'**area terza, posizione economica F1**.

A tali fini, è autorizzata la spesa di **966.000 euro annui** a decorrere **dal 2021 (articolo 4, comma 12)**.

**Articolo 3, comma 9-bis**  
*(Attività informatiche in favore del Ministero dell'istruzione)*

L'**articolo 3, comma 9-bis**, introdotto dal **Senato**, consente anche al **Ministero dell'istruzione** di avvalersi della Società generale d'informatica s.p.a - **SOGEI** per la **gestione e lo sviluppo del proprio sistema informativo**. A tal fine, novella l'art. 51, co. 2, del [D.L. 124/2019](#) (L. 157/2019).

In particolare, l'art. 51 del D.L. 124/2019 (L. 157/2019) prevede che la SOGEI possa offrire servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, alla Presidenza del Consiglio, al Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, INVIMIT SGR e alla società per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni (pagoPA). Le finalità della disposizione sono: migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa; favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini; favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Il [Piano triennale per l'informatica](#) nella pubblica amministrazione fissa gli obiettivi e individua i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle p.a. (art. 14-*bis* CAD). Il Piano è redatto dall'AgID, che ne cura anche la verifica dell'attuazione, e approvato dal Presidente del Consiglio, o dal ministro delegato per l'informatizzazione. Nel marzo 2019 è stato varato il [Piano triennale 2019-2021](#).

La novella in questione inserisce quindi anche **il Ministero dell'istruzione tra i beneficiari di tali servizi informatici, "anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonchè per la gestione giuridica ed economica del relativo personale"**.

Si ricorda, in breve, che SOGEI - Società generale d'informatica s.p.a, è stata costituita nel 1976 come società a prevalente partecipazione pubblica anche in considerazione della necessità di realizzare l'anagrafe tributaria, necessaria alla luce della riforma fiscale del 1974. Attualmente, la SOGEI è una **società per azioni a totale partecipazione pubblica** le cui azioni appartengono al Ministero dell'economia e finanze.

Ai sensi dell'art. 4 dello [statuto](#) del 29 dicembre 2016, la SOGEI ha per oggetto sociale, prevalente, almeno per l'80% di fatturato, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al MEF Ministero e alle Agenzie fiscali, e segnatamente:

- ogni attività, compresa quella industriale, finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'amministrazione fiscale;
- ogni altra attività connessa, direttamente o indirettamente, con quella di cui sopra, comprese il supporto, l'assistenza e la consulenza all'amministrazione fiscale per lo svolgimento delle funzioni statali ad essa spettanti;
- le attività informatiche riservate allo Stato, ai sensi del d.lgs. 414/1997, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici ivi comprese le attività di supporto, assistenza e consulenza collegate con le attività di cui sopra;
- ogni altra attività di carattere informatico in aree di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

La SOGEI, può, inoltre, svolgere le ulteriori attività conferite in base a disposizioni legislative e regolamentari, per conto di regioni, enti locali, società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, comprese le attività verso l'Agenzia per l'Italia digitale.

La SOGEI eroga servizi informatici, oltre che per il Ministero dell'economia e delle Agenzie fiscali, anche in favore di altre amministrazioni, in virtù di specifici provvedimenti<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Tra queste si ricordano:

- **Ministero dell'interno:** l'ar. 1, co. 306, della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), prescrive che il Ministero dell'interno si avvale di SOGEI per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Il Ministero dell'interno si avvale di SOGEI anche per quanto riguarda anche l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni, confluito nell'ANPR (si veda in tal proposito l'articolo 10, comma 2, del D.L. 78/2015);
- **Ministero della giustizia:** l'art. 3, co. 7 del D.L. 59/2016 (come modificato dall'articolo 16-bis del D.L. 119/2018) prevede che il Ministero della giustizia **può avvalersi**, per i servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei propri sistemi informativi, di SOGEI;
- **Dipartimento per le politiche della famiglia:** il decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità 27 giugno 2019 (art. 3, comma 6), prevede che il Dipartimento possa avvalersi della SOGEI per le attività connesse al rilascio della Carta della famiglia;
- **Ministero per i beni e le attività culturali:** il D.P.C.M. 15 settembre 2016, n. 187 prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali, si avvale dell'Agenzia dell'Italia digitale, della SOGEI e della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. per l'implementazione della Carta elettronica prevista dal "Bonus cultura" in favore dei diciottenni.

Attualmente, SOGEI ha in corso attività con diverse altre amministrazioni, quali ad esempio l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Avvocatura di Stato, sulla base di specifiche convenzioni. Per un aggiornamento sull'attività contrattuale di SOGEI si veda Corte dei conti, Sez. controllo sugli enti, Relazione SOGEI per l'esercizio 2017, 24 ottobre 2018, 23 luglio 2019, DOC. XV, n. 192.

**Articolo 3, commi da 1 a 5, 7 e 9-ter e articolo 4, comma 6**  
*(Organizzazione e personale dei nuovi Ministeri)*

L'articolo 3, commi da 1 a 5, 7 e 9-ter, modificato dal Senato, e l'articolo 4, comma 6, recano disposizioni in materia di organizzazione dei nuovi Ministeri, nonché di ripartizione e gestione delle strutture e del personale del soppresso MIUR.

*Assegnazione di strutture, risorse e personale del soppresso MIUR*

Al **Ministero dell'università e della ricerca** sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del **Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca**, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo (come specificato in virtù delle modifiche apportate in prima lettura).

**Nelle more** dell'entrata in vigore del nuovo **regolamento di organizzazione**, le Direzioni generali in cui si articola il suddetto Dipartimento ai sensi del [D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140](#), sono affidate alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca (**articolo 3, comma 1**).

In base all'art. 6 del D.P.C.M. 140/2019, il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca si articola in:

- Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio;
- Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati.

Al **Ministero dell'istruzione** sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del **Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione**, degli **Uffici scolastici regionali** e del **corpo ispettivo**<sup>15</sup>, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo (**articolo 3, comma 2**, modificato dal Senato).

---

<sup>15</sup> In base all'art. 9 del citato [D.P.C.M. 140/2019](#), il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali.

In questo caso, non è presente una disposizione che, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione, affidi alla responsabilità del Ministro dell'istruzione le Direzioni generali in cui si articola il Dipartimento in base al D.P.C.M. 140/2019.

In base all'art. 5 del D.P.C.M. 140/2019 il Dipartimento si articola in:

- Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
- Direzione generale per il personale scolastico;
- Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico;
- Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale.

In base **all'articolo 3, comma 4, modificato dal Senato**, con riferimento al **Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali**, si prevede che con **D.P.C.M.**, da adottare entro il **30 aprile 2020**, su proposta di entrambi i Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla **ricognizione** e al **trasferimento** delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie, considerato anche il personale già posto in **posizione di comando, distacco o fuori ruolo** alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

In base all'art. 7 del D.P.C.M. 140/2019, il Dipartimento si articola in:

- Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti;
- Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;
- Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione e la comunicazione.

Il trasferimento del suddetto personale non dirigenziale avviene sulla base di una apposita procedura di **interpello**, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto dei seguenti criteri:

- ripartizione proporzionale dei posti vacanti; si valuti l'opportunità di chiarire quale sia il parametro di riferimento per la ripartizione proporzionale;
- individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di una apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali. A tale commissione paritetica non spettano compensi, indennità, emolumenti gettoni di presenza o altri emolumenti, né rimborsi spese;

- per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica;
- trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti.

Per il personale dirigenziale non è prevista una procedura di interpello, in quanto trova applicazione la disciplina di cui all'art. 19 del d.lgs. 165/2001 (richiamata dai **commi 3 e 4 dell'articolo 4** del presente decreto; riguardo ad una deroga specifica a tale disciplina generale, cfr. *infra*).

Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

In particolare, il D.P.C.M. indica la **data del trasferimento** del personale relativo al summenzionato Dipartimento. Si prevede inoltre che, fino alla **data indicata dal citato D.P.C.M.**, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso MIUR (**articolo 4, comma 4, primo periodo**) ed è gestito dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali (**articolo 3, comma 3, secondo periodo**).

Il personale appartenente ad altre Amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, partecipa alla procedura di interpello al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del (soppresso) MIUR che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre Amministrazioni, partecipa all'interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza (**articolo 3, comma 5**, modificato in prima lettura).

Fino alla data indicata dal suddetto D.P.C.M., il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali è trasferito al **Ministero dell'istruzione**, ma il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersene. In particolare, le **direzioni generali** del Dipartimento continuano a svolgere anche per il Ministero dell'università e della ricerca i compiti concernenti le spese già ad essi affidate per il 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 4 del [d.lgs. 279/1997](#) (**articolo 3, comma 3**).

Nello specifico, la **Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti** continua ad operare, fino alla stessa data, come struttura di servizio per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa numero 1 - Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero dell'università e della ricerca (**articolo 4, comma 6**).

### *Dotazione organica dei nuovi Ministeri*

In base alle **modifiche** approvate dal **Senato**, le **dotazioni organiche** del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente **incrementate**, rispetto a quella del soppresso MIUR, di **3 posizioni dirigenziali di I fascia**, di **3 posizioni dirigenziali di II fascia**, di **12 posti della III area funzionale**, di **9 posti della II area funzionale** e di **6 posti della I area funzionale**, ripartiti tra i due Dicasteri nella misura di cui alla **Tabella A**, allegata all'emendamento (**articolo 3, comma 3-bis**). Tale Tabella riporta anche il dettaglio delle tre aree funzionali in cui viene suddiviso il personale non dirigenziale dei due Dicasteri.

La [relazione tecnica](#) bollinata dal MEF riguardo all'emendamento che ha introdotto tale disposizione al Senato, ha specificato che detti incrementi sono ripartiti per due terzi in favore del Ministero dell'istruzione e un terzo in favore del Ministero dell'università e della ricerca, secondo la summenzionata Tabella A che viene allegata e richiamata dal citato comma 3-bis.

Più nel dettaglio, nello schema che segue si dà conto della differenza tra la situazione prefigurata dal decreto-legge nel testo originario e quella che si verrebbe a determinare in virtù dell'inserimento del comma 3-bis all'articolo 3, approvato dal Senato:

	Dirigenti di I fascia		Dirigenti di II fascia		Personale non dirigenziale	
	DL 1/2020	em. 1.1000 testo 2	DL 1/2020	em. 1.1000 testo 2	DL 1/2020	em. 1.1000 testo 2
<b>MI</b>	24	25	379	381	5.520	5.538
<b>MIUR</b>	6	6	34	35	458	467
<b>TOT.</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>413</b>	<b>416</b>	<b>5.978</b>	<b>6.005</b>

A tale dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, senza oneri ulteriori a carico della finanza pubblica. (**articolo 3, comma 3-bis**, che di fatto sostituisce il comma 7, la cui soppressione è stata disposta dal Senato).

*Si valuti l'opportunità di chiarire se alle rispettive dotazioni organiche si aggiungano tutte le unità facenti capo agli uffici di diretta collaborazione e non solo i responsabili degli uffici medesimi.*

**Tabella A (articolo 3, comma 3-bis, em. 1.1000 testo 2)**

	<b>Dirigenti di I fascia</b>	<b>Dirigenti di II fascia</b>	<b>III area funzionale</b>	<b>II area funzionale</b>	<b>I area funzionale</b>
<b>Ministero dell'istruzione</b>	25	381	2.307	2.909	322
<i>di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6</i>	1	6	130		
<i>di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva</i>		190			
<b>Ministero dell'università e della ricerca</b>	6	35	195	244	28
<i>di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6</i>	1	3	60		
<b>Totale</b>	<b>31</b>	<b>416</b>	<b>2.502</b>	<b>3.153</b>	<b>350</b>

La **dotazione organica del MIUR**, allegata al D.P.C.M. 140/2019, prevede 441 dirigenti, di cui **28 dirigenti di prima fascia**<sup>16</sup>, 223 dirigenti amministrativi di seconda fascia (comprensivi di 9 posti dirigenziali di seconda fascia presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro), 190 dirigenti tecnici di seconda fascia. Prevede inoltre un numero complessivo di 6.419 unità di personale non dirigenziale, di cui 2.490 di area III, 3.144 di area II e 344 di area I.

Tale incremento si somma a quello delle posizioni dirigenziali previsto dall'articolo 2 e pertanto si prevede un **ulteriore aumento** dell'autorizzazione

<sup>16</sup> In precedenza, il [DPCM 4 aprile 2019, n. 47](#) prevedeva 29 dirigenti di prima fascia. Ancora prima, il [DPCM 11 febbraio 2014, n. 98](#), prevedeva un numero di dirigenti di prima fascia pari a 27.

di spesa dell'articolo 2, comma 2, pari a **435.000 euro** nel 2020 e **1.302.000 annui** a decorrere dal 2021.

Con riferimento alle **dotazioni organiche**, il Senato ha introdotto, all'articolo 3, i commi 3-ter e 9-ter. In particolare, **l'articolo 3, comma 3-ter**, autorizza ciascuno dei due Ministeri a bandire apposite **procedure concorsuali** pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto "Funzioni centrali" e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del soppresso MIUR.

In base al [contratto collettivo nazionale quadro \(CCNQ\) per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale \(2016-2018\)](#) del 13 luglio 2016, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono aggregati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

- A) Comparto delle **Funzioni centrali**;
- B) Comparto delle Funzioni locali;
- C) Comparto dell'Istruzione e della ricerca;
- D) Comparto della Sanità.

A ciascun comparto corrisponde una precisa **Area dirigenziale**, che costituisce un'autonoma area di contrattazione collettiva.

Il [contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016 – 2018](#) è stato siglato il 12 febbraio 2018. Il 9 ottobre 2019 è stata sottoscritta l'ipotesi di [contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area dirigenziale delle Funzioni centrali, per il triennio normativo 2016-2018](#).

Si segnala altresì che, con [D.P.C.M. 20 agosto 2019](#) il MIUR, ai sensi dell'art. 35, co. 4, del d.lgs. 165/2001, è stato autorizzato, nel triennio 2019-2021, a bandire concorsi pubblici per 111 unità di personale (di cui 16 dirigenti tecnici con funzioni ispettive e 95 funzionari) e a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti indicati dalla [tabella 4](#) allegata al medesimo D.P.C.M.

Le predette facoltà assunzionali si intendono riferite a ciascuno dei due Ministeri in proporzione alle dotazioni organiche come definite dalla summenzionata Tabella A (con una proporzione che assegna circa il 92% delle facoltà assunzionali all'Istruzione e l'8% all'Università e alla ricerca), ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.

La relazione tecnica riferita all'emendamento che ha introdotto tale disposizione al Senato ha precisato che, all'aumento della dotazione organica di cui al comma 3-bis, corrisponde necessariamente un aumento delle facoltà assunzionali, di cui al comma 3-ter. Si tratta di facoltà assunzionali già autorizzate, che verrebbero divise tra i Dicasteri attribuendo - come si è detto - il 92 per cento delle risorse al Ministero dell'istruzione e l'8 per cento al Ministro dell'università e della ricerca.

**L'articolo 3, comma 9-ter, innalza per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento i limiti percentuali previsti per il conferimento di incarichi dirigenziali** a dirigenti non appartenenti al relativo ruolo del Ministero, purché dipendenti dalle amministrazioni pubbliche (limiti posti dall'art. 19, co. 5-*bis*, del d.lgs. 165/2001). Tale innalzamento opera solo in sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto-legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Secondo l'art. 19, co. 5-*bis*, del d.lgs. 165/2001, gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla I fascia e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali relative al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti che non siano dirigenti pubblici di ruolo.

L'innalzamento viene disposto nelle more di un organico intervento di generale aumento delle predette percentuali ed è inteso ad agevolare la mobilità dei dirigenti, potenziandone la qualificazione professionale, e a favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

### **Articolo 3-bis** **(Funzione dirigenziale tecnica)**

L'**articolo 3-bis**, la cui introduzione è stata disposta dal Senato, prevede la riorganizzazione - all'interno del Ministero dell'istruzione - della **funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi**, mediante un apposito regolamento di delegificazione che disciplina anche le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici.

In dettaglio, si stabilisce che entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sia emanato un **regolamento di delegificazione**, ai sensi dell'art. 17, co. 2, della [L. 400/1988](#)<sup>17</sup>, avente ad oggetto, senza nuovi o maggiori oneri:

- la riorganizzazione della **funzione dirigenziale tecnica** con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino indipendenza e coerenza con le disposizioni di cui al [D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80](#), eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo.

Il regolamento di cui al D.P.R.80/2013 disciplina il Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, del quale fanno parte:

- l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI);
  - l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);
  - il contingente ispettivo: contingente di **dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva**, appartenenti alla dotazione organica dirigenziale del Ministero, che svolgono l'attività di valutazione nei nuclei di valutazione esterna.
- le modalità e le procedure di **reclutamento** dei dirigenti tecnici mediante **concorso selettivo per titoli ed esami**.

Si ricorda che l'art. 2, co. 3, del [D.L. 126/2019](#) ha autorizzato l'allora MIUR, nell'ambito della dotazione organica vigente, a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio

---

<sup>17</sup> Si ricorda che in base all'art. 17, co. 2, della L. 400/1988 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

2021, di 59 dirigenti tecnici e, a decorrere dal 2023, di ulteriori 87 unità, con conseguente maggiore spesa di personale per €7,90 mln annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e per €19,55 mln annui a decorrere dal 2023. Per lo svolgimento del concorso è autorizzata la spesa di €170.000 nel 2019 e di €180.000 nel 2020.

Nelle more dell'espletamento del concorso, il comma 4 rfinanzia l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, co. 94, della [L. 107/2015](#), al fine di continuare a consentire l'attribuzione, anche per parte del 2019 e per il 2020, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, ferma restando la procedura prevista dallo stesso co. 94<sup>18</sup>. Gli incarichi temporanei hanno comunque termine all'atto dell'immissione in ruolo dei (primi 59) dirigenti tecnici a seguito del concorso e, comunque, entro il 31 dicembre 2020. In particolare, il rifinanziamento è pari a €1,98 mln per il 2019 e a €7,90 mln per il 2020.

Nella tabella A allegata al [D.P.C.M. 140/2019](#), recante la dotazione organica del soppresso MIUR, i dirigenti tecnici in pianta organica sono 190.

Si segnala altresì che, con [D.P.C.M. 20 agosto 2019](#) il MIUR, ai sensi dell'art. 35, co. 4, del d.lgs. 165/2001, è stato autorizzato, nel triennio 2019-2021, a bandire concorsi pubblici per 111 unità di personale, di cui 16 dirigenti tecnici con funzioni ispettive.

**I principi e criteri** regolatori applicabili al **concorso** per titoli ed esami per il reclutamento dei dirigenti tecnici sono i seguenti:

- a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva di almeno

---

<sup>18</sup> L'art. 1, co. 94, periodi terzo e ss., della L. 107/2015 ha previsto la possibilità di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive al fine di garantire azioni di supporto alle scuole nell'attuazione della medesima legge, nonché assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione. Ha altresì disposto che tali incarichi potevano essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del MIUR, anche in deroga alle percentuali previste dall'art. 19, co. 5-bis e 6, del d.lgs. 165/2001 per i dirigenti di seconda fascia. A tal fine, ha autorizzato una spesa nel limite massimo di €7 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018. Infine, ha previsto che gli incarichi dovevano essere conferiti, in base all'art. 19, co. 1-bis, del medesimo d.lgs. 165/2001, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del MIUR, che rendesse conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.

dieci anni e che sia confermato in ruolo. Rispetto alla disciplina in vigore, viene superata la distinzione dei dirigenti tecnici in relazione al tipo di scuola e viene innalzata da nove a dieci anni l'anzianità di servizio necessaria per partecipare al relativo concorso.

L'attuale disciplina inerente il ruolo degli ispettori tecnici è contenuta nel capo II, sez. IV, (artt. da 419 a 424) del [d.lgs. 297/1994](#). In virtù degli artt. 419 e 420 del suddetto d.lgs. 297/1994, il ruolo unico degli ispettori tecnici è distinto tra diversi contingenti in base al tipo di scuola cui sono destinati.

La ripartizione dei posti del ruolo unico degli ispettori tecnici tra la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria (per quest'ultima si procede per settori disciplinari), nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica avviene con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI);

*b)* il concorso può comprendere una **prova preselettiva** e comprende una o più **prove scritte**, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una **prova orale**, a cui segue la valutazione dei titoli.

In base all'art. 422 del d.lgs. 297/1994, i concorsi per titoli ed esami di ispettore tecnico non prevedono una preselezione e constano di tre prove scritte e di una prova orale. Il contenuto delle prove scritte è distinto per i concorsi relativi ai contingenti di scuola dell'infanzia e primaria, da un lato, e per i concorsi relativi alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, dall'altro. I titoli vengono valutati solo nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale. Con decreto del Ministro, sentito il CSPI, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili;

*c)* le **soglie di superamento** delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente.

L'art. 422 del d.lgs. 297/1994 stabilisce che le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25;

*d)* **commissioni giudicatrici** presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica.

In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni. Rispetto alla disciplina vigente, vengono ampliate le categorie professionali tra le quali è possibile nominare il presidente delle commissioni. *Si segnala tuttavia che non sono indicati il numero di componenti delle commissioni né le qualifiche dei commissari.*

Secondo l'art. 421 del d.lgs. 297/1994, le commissioni dei concorsi sono nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente e sono composte da: tre docenti universitari (di cui uno nominato presidente), dei quali almeno due che professino un insegnamento compreso nel settore disciplinare oggetto del concorso; un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente; un ispettore tecnico. Si stabilisce altresì che almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità;

- e) periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli. Si valuti l'opportunità di esplicitare la durata del periodo di formazione e prova e le modalità di superamento con esito positivo;
- f) previsione di una **quota riservata fino al 10 per cento** dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'art. 19, co. 5-*bis* e 6, del d.lgs. 165/2001, per almeno **tre anni**, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione.

L'art. 19, co. 5-*bis*, del d.lgs. 165/2001 disciplina il conferimento di incarichi a dirigenti non appartenenti ai ruoli della dirigenza statale, purché dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ovvero di organi costituzionali<sup>19</sup>, entro precisi limiti percentuali. A sua volta, il co. 6 stabilisce che incarichi dirigenziali possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Tali incarichi

---

<sup>19</sup> Previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

dirigenziali possono essere conferiti, a tempo determinato e fornendone esplicita motivazione, entro determinati limiti percentuali.

Dalle citate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dall'entrata in vigore del regolamento di **delegificazione** sono abrogati i seguenti articoli del d.lgs.297/1994:

- art. 419, sul ruolo unico degli ispettori tecnici suddiviso in contingenti in relazione ai tipi di scuola, distinzione superata dalla disciplina di cui all'articolo in commento. A seguito dell'abrogazione di tale norma non è più previsto il parere del CSPI sul decreto di riparto dei posti di ispettori;
- art. 420, sui requisiti di accesso al concorso per ispettore tecnico;
- art. 421, sulle commissioni esaminatrici;
- art. 422, sulle prove d'esame; anche in questo caso, dall'abrogazione deriva anche l'eliminazione del parere del CSPI sulla elaborazione delle prove d'esame e sui titoli valutabili;
- art. 424, sull'esclusione dai concorsi di coloro che risultino sprovveduti dei requisiti prescritti e di coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Resta in vigore invece l'art. 423, relativo alla formazione delle graduatorie.

Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

### **Articolo 3-ter, comma 1** *(Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca)*

L'**articolo 3-ter, comma 1**, introdotto dal **Senato**, reca una **disposizione specifica** per gli **enti pubblici di ricerca** di cui al [d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218](#)<sup>20</sup>, ai fini dell'applicazione della **disciplina transitoria** di carattere generale che consente **l'assunzione a tempo indeterminato** di dipendenti che abbiano rapporti **a termine** con pubbliche amministrazioni.

La novella in esame stabilisce che per la stabilizzazione presso i suddetti enti il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio - che è uno dei requisiti posti per l'applicazione della disciplina in esame - resta fissato al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga.

Si ricorda che l'articolo 20, comma 1, del [d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#), e successive modificazioni, consente alle pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni indicate in successivi commi), nel periodo 2018-2021, di assumere a tempo indeterminato - in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria - personale che possieda tutti i seguenti requisiti:

---

<sup>20</sup> Si tratta di 20 enti, di cui 14 vigilati dal MIUR e 6 vigilati da altri Ministeri. Gli enti vigilati dal MIUR sono: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia spaziale italiana (ASI); Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Istituto italiano di studi germanici; Istituto nazionale di astrofisica (INAF); Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (INDAM); Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM); Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi"; Stazione zoologica "Anton Dohrn"; Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Gli enti vigilati da altri Ministeri sono: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali); Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA, vigilata dal Ministero dello sviluppo economico); Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP, già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali); Istituto nazionale di statistica (ISTAT, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri); Istituto superiore di sanità (ISS, vigilato dal Ministero della salute); Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, vigilato dal Ministero dell'ambiente).

- essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015<sup>21</sup> con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione<sup>22</sup>;
- essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione.

Per gli enti pubblici di ricerca<sup>23</sup>, il suddetto requisito si intende assolto anche qualora il soggetto abbia conseguito un'idoneità, per il medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017, relative a procedure concorsuali<sup>24</sup>, ovvero abbia vinto un bando competitivo per il quale sia prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, o sia risultato vincitore di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti sostenuti da finanziamento nazionale o internazionale.

Qualora non sussista il requisito del precedente reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali e trovi invece applicazione una delle fattispecie sostitutive summenzionate, alle iniziative di stabilizzazione si provvede mediante l'espletamento di procedure per l'accertamento dell'idoneità;

- avere maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione<sup>25</sup> almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni<sup>26</sup>. In merito, il testo, nella versione modificata in prima lettura dalla Camera dei deputati, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, - **approvato con modificazioni da entrambe le Camere, non ancora pubblicato** - differisce il termine entro cui deve essere conseguito tale requisito dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020 (cfr. l'articolo 1, comma 1-*bis*, dell'[A.S. n. 1729](#)). La novella di cui al **presente comma** è intesa ad escludere, per la stabilizzazione presso gli enti pubblici di ricerca in esame, l'applicazione del differimento.

<sup>21</sup> Data di entrata in vigore della L. 7 agosto 2015, n. 124, recante la delega in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 75 del 2017.

<sup>22</sup> Ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati.

<sup>23</sup> Ai sensi dell'articolo 12, comma 4-*bis*, del citato D.Lgs. n. 218 del 2016.

<sup>24</sup> La norma fa esplicito riferimento sia alle procedure concorsuali ordinarie sia a quelle bandite ai sensi del [D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#).

<sup>25</sup> Riguardo alle amministrazioni presso le quali il servizio pregresso rilevi ai fini della stabilizzazione presso gli enti pubblici di ricerca, cfr. *infra*. Si ricorda altresì che, ai fini del requisito in oggetto, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

<sup>26</sup> Riguardo alle tipologie di servizio rilevanti, cfr. *infra*.

Si ricorda che, ai fini del requisito in oggetto, per la stabilizzazione presso gli enti di ricerca finanziati dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE<sup>27</sup>), rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altri enti e istituzioni di ricerca.

Inoltre, ai fini della stabilizzazione presso gli enti pubblici di ricerca di cui al citato D.Lgs. n. 218 del 2016, si computano<sup>28</sup> anche i periodi di attività relativi ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o ad un assegno di ricerca, svolti presso l'ente medesimo ovvero presso altri enti pubblici di ricerca o università, nonché i periodi di attività inerenti a collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'università e della ricerca.

---

<sup>27</sup> Fondo concernente gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca ed istituito dall'articolo 7 del [D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204](#).

<sup>28</sup> La norma in esame è posta - con interpretazione autentica e, quindi, con effetto retroattivo - dall'articolo 12, comma 4-ter, del citato D.Lgs. n. 218 del 2016.

**Articolo 3-ter, comma 2**  
*(Valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e abilitazione professionale)*

L'**articolo 3-ter, comma 2**, introdotto dal Senato, mira a **valorizzare il titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale all'interno del pubblico impiego**. A tal fine, si novella il d.lgs. 165/2001.

In dettaglio, il **comma 2, lettera a)**, novella l'art. 35 del [d.lgs. 165/2001](#), concernente il **reclutamento del personale** e, in particolare, il comma 3 che fissa i principi cui devono conformarsi le relative procedure.

La novella incide sulla lettera *e-ter*) del comma 3, inserita dall'art. 6 del [d.lgs. 75/2017](#), secondo la quale uno dei principi del reclutamento è la possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso. Con le modifiche proposte dalla Commissione si specifica invece che il **titolo di dottore di ricerca deve essere prioritariamente valutato**, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

La disciplina del **dottorato di ricerca** è contenuta nell'art. 4 della [L. 210/1998](#), come novellato dall'art. 19 della [L. 240/2010](#). L'art. 4, co. 7, della L. 210/1998 prevede che "la valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro (dell'università e della ricerca), di concerto con gli altri Ministri interessati".

Si ricorda che, secondo l'art. 1, co. 18-*octies*, del [D.L. 126/2019](#) (L. 159/2019) nei concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di **dottorato di ricerca** è attribuito un punteggio non inferiore al 20% del punteggio complessivamente attribuibile ai titoli.

Nella Carta europea dei ricercatori, allegata alla [raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005](#), si afferma che "tutti i ricercatori che hanno abbracciato la carriera di ricercatore devono essere riconosciuti come professionisti ed essere trattati di conseguenza. Si dovrebbe cominciare nella **fase iniziale delle carriere**, ossia subito dopo la laurea, indipendentemente dalla classificazione a livello nazionale (ad esempio, impiegato, studente post-laurea, dottorando, titolare di dottorato-borsista, funzionario pubblico).

Il **comma 2, lettera b)**, inserisce il comma 3-*quater* all'art. 35 del d.lgs. 165/2001 demandando ad un D.P.C.M, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, della salute e della giustizia, ai sensi dell'art. 17, co. 3, della L. 400/1988, la **disciplina dei criteri di valutazione del dottorato** di ricerca di cui al medesimo art. 35, co. 3, lett.e-*ter*) come novellato, e degli altri **titoli di studio** e di **abilitazione professionale**, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.

Il **comma 2, lettera c)**, novella l'art. 52 del d.lgs. 165/2001, concernente la disciplina delle mansioni, e in particolare il comma 1-*bis*, sul relativo inquadramento in aree funzionali. Tale disposizione stabilisce, tra l'altro, che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito, mentre le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

Con le modifiche proposte dalla Commissione si demanda alla **contrattazione collettiva**, in sede di determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche, la **valorizzazione adeguata** del possesso **del titolo di dottore di ricerca** nonché degli altri **titoli di studio** e di **abilitazione professionale**.

**Articolo 3-quater**  
*(Interventi per le Istituzioni dell'Alta formazione, artistica,  
musicale e coreutica)*

L'**articolo 3-quater**, introdotto dal **Senato**, **posticipa** dall'anno accademico 2020-2021 all'anno accademico **2021-2022** l'**avvio dell'applicazione del regolamento** - di cui al D.P.R. 143/2019 - recante le procedure e le modalità **per la programmazione e il reclutamento** del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto **AFAM**, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2019) al **31 dicembre 2020** il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Inoltre, consente l'inserimento di ulteriori soggetti nelle graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento presso le Istituzioni AFAM, istituite dalla L. 205/2017.

In dettaglio, il differimento dell'avvio dell'applicazione delle **disposizioni** di cui al [D.P.R. 143/2019](#) all'anno accademico **2021-2022** è recato dal **comma 1** che, al contempo, stabilisce che, in sede di prima attuazione, il termine per l'approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio accademico, della prima **programmazione triennale del reclutamento** del personale è differito al **31 dicembre 2020**. Si modifica così quanto disposto dall'art. 8, co. 3, del D.P.R. 143/2019, adottato in base all'art. 2, co. 7, lett. *e*), della [L. 508/1999](#).

In tal modo, si interviene con fonte primaria su una fonte secondaria, come sottolineato anche nel [parere](#) reso il 18 febbraio 2020 dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, che ha paventato il rischio di un'alterazione della corretta gerarchia delle fonti.

Conseguentemente, il **comma 2 posticipa** (dall'anno accademico 2020-2021) all'anno accademico 2021-2022 la **decorrenza delle abrogazioni** di cui all'art. 8, co. 4, del D.P.R. 143/2019, determinate dalla nuova disciplina dettata dal regolamento.

Al riguardo si ricorda, per quanto qui più direttamente interessa, che secondo il D.P.R. 143/2019, ogni Istituzione AFAM adotta la **programmazione triennale del reclutamento di personale docente e tecnico amministrativo**, a tempo indeterminato e determinato, con la possibilità di **aggiornamenti annuali**.

La programmazione triennale deve conformarsi ai seguenti criteri:

- per ogni a.a., al reclutamento a tempo indeterminato è destinata una spesa complessiva pari al **100% dei risparmi** derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'a.a. precedente, cui si aggiunge, per l'a.a. 2020/2021, un importo non superiore al 10% della spesa sostenuta nell'a.a. 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura di posti vacanti. La

spesa complessiva è calcolata parametrando al costo medio di un docente di prima fascia il costo medio delle altre qualifiche.

Si tratta, sostanzialmente, delle stesse previsioni recate, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, dall'art. 1, co. 654, della L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#)), rispetto alle quali, tuttavia, è stato introdotto, in particolare, il meccanismo dei c.d. "**punti organico**" già in uso per le università.

Nell'ambito del budget per le assunzioni a tempo indeterminato, per ogni a.a.:

- una quota pari al **35%** è destinata alla chiamata dei docenti presenti nelle seguenti **graduatorie ad esaurimento per soli titoli**, secondo l'ordine:
  - graduatorie nazionali di cui all'art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 (GNE)<sup>29</sup>;
  - graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004)<sup>30</sup>;
  - graduatorie nazionali di cui all'art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013)<sup>31</sup>.
  - graduatorie nazionali di cui all'art. 1, co. 655, della L. 205/2017<sup>32</sup>. Si tratta di una previsione sulla quale interviene ora il co. 3 dell'articolo in commento;
- una quota pari ad **almeno il 10%** è destinata alla chiamata dei docenti che risultano presenti nelle graduatorie nazionali dei **concorsi per esami e titoli** banditi ai sensi dell'art. 12, co. 1, del D.L. 357/1989 (L. 417/1989) (GET);
- una quota pari ad **almeno il 10% e non superiore al 20%** – come già previsto dall'art. 1, co. 654, della L. 205/2017 – è destinata al reclutamento di **docenti di prima fascia**, all'esito di procedure:
  - per titoli, **riservate a docenti di seconda fascia** assunti a tempo indeterminato, da almeno 3 a.a., dall'Istituzione che bandisce il concorso, attraverso selezione per esami e titoli;
  - per esami e titoli, riservate a docenti di seconda fascia assunti a tempo indeterminato, da almeno 3 a.a., dall'Istituzione che bandisce il concorso, attraverso selezione per soli titoli;

---

<sup>29</sup> L'art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 (come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a), della L. 124/1999) ha disposto che ai ruoli si accede attingendo annualmente, per il 50% dei posti, alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (d'ora in avanti, GET) e, per il restante 50%, alle graduatorie nazionali permanenti. Tali graduatorie nazionali permanenti sono divenute poi ad esaurimento (d'ora in avanti, GNE), a seguito di quanto disposto dall' art. 2, co. 6, della L. 508/1999.

<sup>30</sup> In tali graduatorie sono stati inseriti, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, i docenti precari che avessero un servizio di 360 giorni nelle Istituzioni AFAM. La possibilità di attingere a tali graduatorie anche per l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato, prevista per l'a.a. 2013/2014 dall'art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) è poi stata estesa agli a.a. successivi. Da ultimo, è stata estesa agli a.a. 2019/2020 e 2020/2021 dal **D.L. 162/2019** (art. 6, co. 2), attualmente all'esame delle Camere (A.S. 1729).

<sup>31</sup> In tali graduatorie sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e che avessero maturato almeno 3 a.a. di insegnamento presso le medesime Istituzioni alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La possibilità di attingere a tali graduatorie anche per l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato è stata prevista dall'art. 1, co. 653, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017).

<sup>32</sup> In tali graduatorie sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all'a.a. 2017/2018, almeno 3 a.a. di insegnamento, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni.

- per l'a.a. **2020/2021** - termine che slitta, ora, all'a.a. 2021-2022 - una quota pari ad **almeno il 10%** è destinata al reclutamento di **personale tecnico-amministrativo** che sia in possesso di una serie di requisiti.

Inoltre, i posti in organico vacanti del personale docente possono essere convertiti in posti in organico del personale tecnico-amministrativo, e viceversa, nel rispetto di un rapporto fra personale tecnico-amministrativo e personale docente non superiore a 0,5, e le cattedre di un settore artistico-disciplinare possono essere convertite in cattedre di altri settori artistico-disciplinari, nel limite annuo del 30%.

Le assunzioni di docenti presenti nelle **graduatorie nazionali pregresse** non possono superare il **limite del 50%** delle assunzioni di docenti effettuate all'esito delle nuove procedure di reclutamento bandite dalle Istituzioni.

Alle **nuove procedure di reclutamento di docenti, per titoli ed esami**, distinte per settore artistico-disciplinare, possono partecipare soggetti in possesso, almeno, di laurea o di diploma accademico di I livello. Le commissioni – di cui il regolamento disciplina la composizione - dispongono, per ciascun candidato, di un massimo di 100 punti, di cui tra 50 e 60 punti devono essere riservati ai titoli, fra quelli indicati dallo stesso regolamento. I candidati che ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei titoli, sono ammessi ad una prova didattica a carattere teorico o pratico in base al tipo di insegnamento, alla cui valutazione sono riservati tra 40 e 50 punti.

La graduatoria, in ordine decrescente di punteggio, è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso.

Il regolamento prevede, inoltre, che per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche alle quali non si possa far fronte con personale di ruolo, si provvede, nel limite delle vigenti dotazioni organiche, all'attribuzione di **contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili solo per altri due anni accademici**. A tal fine, si attinge, nell'ordine, alle graduatorie: GNE; GET; di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004; di cui all'art. 19, co. 2, del D.L.104/2013; di cui all'art. 1, co. 655, della L. 205/2017.

Ove le graduatorie indicate siano esaurite, gli incarichi sono conferiti a seguito di procedure di selezione disciplinate, con proprio regolamento, dalle singole Istituzioni, nel rispetto di alcuni principi generali, fra i quali l'articolazione della selezione per titoli e prova didattica, ovvero, per le peculiarità dell'insegnamento, esclusivamente per titoli. Il punteggio massimo è pari a 100, di cui, nel caso di selezione per titoli e prova didattica, almeno 40 punti devono essere riservati ai titoli e altrettanti alla prova didattica.

Per il **personale tecnico-amministrativo**, i requisiti generali per la partecipazione alle procedure selettive e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego (d.lgs. 165/2001 e DPR 487/1994). La tipologia di procedura selettiva appare rimessa, in base al testo, alle singole Istituzioni AFAM. Infatti, si dispone che i bandi di concorso, oltre a indicare i profili professionali e i titoli di studio richiesti, nonché le principali funzioni da svolgere, indicano anche i punteggi previsti, riservando, "in caso di selezioni per titoli ed esami", almeno i due terzi del punteggio alla valutazione delle prove.

Nel caso in cui, per peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, non sia possibile provvedere con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, le istituzioni possono stipulare contratti d'opera.

Per quanto concerne gli **incarichi di insegnamento**, la disciplina prevista dal D.P.R. 143/2019 è stata superata con l'art. 1, co. 284 e 285 della L. di bilancio 2020 (**L. 160/2019**). Quest'ultima ha disposto che, qualora alle esigenze didattiche non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni AFAM provvedono all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un a.a., rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, tramite stipula di **contratti di collaborazione continuativa** da attribuire previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

In relazione alla nuova disciplina, così sinteticamente, riepilogata, lo stesso D.P.R. 143/2019, all'art. 8, co. 4, ha disposto l'abrogazione, con riferimento al **personale tecnico-amministrativo**:

- dell'art. 19, co. 3-*bis*, del [D.L. 104/2013](#) (L. 128/2013);
- dell'art. 1-*quater*, co. 1, quarto periodo, del [D.L. 250/2005](#) (L. 27/2006), e, con riferimento al **personale docente**:
- dell'art. 270 del [d.lgs. 297/1994](#) e art. 3 della [L. 124/1999](#), fatte salve le GNE vigenti alla data della sua entrata in vigore;
- dell'art. 4 del [D.L. 357/1989](#) (L. 417/1989), fatte salve le GET vigenti alla data della sua entrata in vigore.

Per la disciplina applicabile fino all'a.a. 2020-2021 si veda [qui](#).

Il **comma 3** consente l'inclusione di ulteriori soggetti nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 1, co. 655, della L. 205/2017 (v. *ante*). In particolare, dispone che il servizio di insegnamento triennale richiesto può essere maturato **fino all'anno accademico 2020-2021** incluso. A tal fine, novella l'art. 1, co. 655, della L. 205/2017.

Al riguardo, si ricorda che le modalità di inserimento in tali graduatorie sono state definite con [DM 597 del 14 agosto 2018](#).

[Qui](#) le graduatorie definitive.

## **Articolo 5** *(Disposizioni finanziarie)*

L'**articolo 5**, modificato dal **Senato**, reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4. Esso destina anche **risorse** specifiche per coprire gli oneri connessi alla corresponsione dei **compensi** per le **commissioni d'esame dei concorsi** banditi nel 2020.

In particolare, il **comma 1** - modificato in prima lettura - dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari complessivamente ad **3.483.000 euro** per il 2020 e a **5.374.000 euro** annui a decorrere dal 2021, si provvede:

*a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;*

*b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

In base alla tab. A della legge di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#)) l'accantonamento relativo al MIUR è pari ad €14.326.000 per il 2020, €11.526.000 per il 2021 ed €17.402.000 per il 2022, mentre quello relativo al MEF è pari a €60.835.694 per il 2020, €76.412.774 per il 2021 ed €92.544.844 per il 2022;

*c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla L. 440/1997, ossia il **Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa** e per gli interventi perequativi.*

Si ricorda che in virtù dell'art. 1, co. 601, della L. 296/2006, a decorrere dal 2007, **l'autorizzazione di spesa di cui alla L. 440/1997**, unitamente a quella di cui all'art. 1, co. 634, della medesima L. 296/2006 nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del piano programmatico di cui all'art. 1, co. 3 della L. 53/2003 sono **confluite** nel **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche**.

Nella [Nota 24 gennaio 2007, prot. 1306](#), il Ministro aveva specificato che nel Fondo citato affluivano le risorse per: il funzionamento amministrativo didattico; le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici); la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex LSU – in servizio presso le istituzioni scolastiche; la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili.

L'art. 8, co. 1, del D.L.126/2019 ha incrementato tale Fondo di 8,426 milioni di euro nell'anno 2019, mentre l'art. 1, co. 763, della L. 145/2018 ha incrementato le risorse del Fondo di 174,31 milioni di euro nel 2020 e di 79,81 milioni di euro nel 2021.

Le risorse del Fondo sono allocate sui capp. 1195, 1196, 1204, 1194 e 2394 dello stato di previsione del soppresso MIUR.

Il **comma 2** autorizza, inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 2-bis** - introdotto dal **Senato** - incrementa di **5 milioni** di euro per l'anno **2020** l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, co. 1, del [d.lgs. 59/2017](#).

L'art. 19, co. 1, come modificato dall'art. 1, co. 792, della [L. 145/2018](#), e dall'art. 9, co. 1, lett. d), del [D.L. 126/2019](#) (L. 159/2019), autorizza fra l'altro la spesa di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituisce limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti.

Tale incremento è destinato a coprire gli **oneri dei concorsi per il reclutamento del personale docente** delle scuole di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il MEF, sono fissati i **compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame** dei concorsi banditi nel 2020 a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.

*Non è previsto un termine per l'adozione del decreto.*

In base al **comma 2-ter**, al suddetto onere - pari a 5 milioni di euro per il 2020 - si provvede riducendo in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa relativa al **Piano nazionale di formazione**, di cui all'art. 1, co. 125, della [L. 107/2015](#), con riferimento alla **quota** di cui all'art. 1, co. 256, della [L. 160/2019](#).

Il co. 125 dell'art.1 della L.107/2015 ha stanziato 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative dei docenti. Il Piano nazionale di formazione 2016-2019 è stato adottato con [D.M. 797/2016](#).

L'art. 1, co. 256, della L 160/2019 ha incrementato di 12 milioni di euro per il 2020 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2021 le risorse relative al Piano nazionale di formazione, destinando 11 milioni per il 2020 al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'**inclusione scolastica** e 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di **prevenzione e contrasto al bullismo** e al **cyberbullismo**, nonché in materia di insegnamento dell'**educazione al rispetto** e della **parità dei sessi**.